

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 3 giugno 2003, 2003/49/CE, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157, pag. 49) — Inclusione o non inclusione dei pagamenti di interessi nella base imponibile dell'imposta sulle società della società debitrice

**Dispositivo**

L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 3 giugno 2003, 2003/49/CE, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione di diritto tributario nazionale secondo cui gli interessi relativi ad un prestito, versati da una società avente sede in uno Stato membro ad una società consociata avente sede in uno Stato membro diverso, sono computati nella base imponibile dell'imposta sul reddito da attività produttive cui è soggetta la prima società.

(<sup>1</sup>) GU C 312 del 19.12.2009.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 7 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — IMC Securities BV/Stichting Autoriteit Financiële Markten**

(Causa C-445/09) (<sup>1</sup>)

**(Direttiva 2003/6/CE — Manipolazione del mercato — Fissazione del prezzo di mercato a un livello anormale o artificiale)**

(2011/C 269/08)

Lingua processuale: l'olandese

**Giudice del rinvio**

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

**Parti**

Ricorrente: IMC Securities BV

Convenuto: Stichting Autoriteit Financiële Markten

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Interpretazione dell'art. 1, n. 2, lett. a), secondo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/6/CEE, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abuso di mercato) (GU L 96, pag. 16) — Fissazione dei prezzi

ad un livello anormale od artificiale — Nozione — Operazioni ed ordini che hanno provocato una fluttuazione dei prezzi di breve durata

**Dispositivo**

L'art. 1, punto 2, lett. a), secondo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/6/CE, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) va interpretato nel senso che non esige, affinché il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari possa considerarsi fissato a un livello anormale o artificiale, che tale prezzo conservi un livello anormale o artificiale per più di un certo tempo.

(<sup>1</sup>) GU C 24 del 30.1.2010.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal — Regno Unito) — Lucy Stewart/Secretary of State for Work and Pensions**

(Causa C-503/09) (<sup>1</sup>)

**[Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Artt. 4, 10 e 10 bis — Prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili — Prestazione di malattia o prestazione d'invalità — Requisiti di residenza, di soggiorno al momento del deposito della domanda e di soggiorno progressivo — Cittadinanza dell'Unione — Proporzionalità]**

(2011/C 269/09)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

Upper Tribunal

**Parti**

Ricorrente: Lucy Stewart

Convenuto: Secretary of State for Work and Pensions

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal — Interpretazione degli artt. 10, 19, 28, 29 e 95 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Indennità versate a disoccupati di età compresa tra i 16 e i 25 anni residenti nel Regno Unito e in situazione di incapacità lavorativa da almeno sette mesi («short-term incapacity benefit in youth») — Qualificazione di tale indennità come prestazione di malattia o di invalidità — Prestazione subordinata al requisito della residenza

**Dispositivo**

- 1) Una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, come quella oggetto del procedimento principale, costituisce una prestazione d'inabilità ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 13 aprile 2005, n. 647, qualora sia pacifico che, alla data della presentazione della domanda, il richiedente sia affetto da un handicap permanente o duraturo.
- 2) L'art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, nella suddetta versione, come modificato dal regolamento n. 647/2005, osta a che uno Stato membro subordini la concessione di una prestazione per inabilità temporanea per giovani disabili, come quella oggetto del procedimento principale, al requisito di residenza abituale del richiedente sul suo territorio.

L'art. 21, n. 1, TFUE osta a che uno Stato membro subordini la concessione di tale prestazione:

- al requisito di soggiorno pregresso del richiedente sul suo territorio, con l'esclusione di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di un nesso reale tra il richiedente e detto Stato membro, e
- al requisito di soggiorno del richiedente sul suo territorio al momento del deposito della domanda.

(<sup>1</sup>) GU C 37 del 13.2.2010.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 21 luglio 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese**

(Causa C-518/09) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi — Esercizio delle attività di intermediazione immobiliare)**

(2011/C 269/10)

Lingua processuale: il portoghese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Rogalski e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, agente e avv. N. Ruiz)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 49 TFUE e 56 TFUE — Esercizio delle attività di intermediazione immobiliare

**Dispositivo**

- 1) La Repubblica portoghese,
- consentendo l'esercizio di attività di intermediazione immobiliare solamente nell'ambito di un'agenzia immobiliare;
  - assoggettando le società di intermediazione immobiliare e gli agenti immobiliari stabiliti in altri Stati membri all'obbligo di coprire la loro responsabilità professionale mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa conforme alla normativa portoghese;
  - assoggettando le società di intermediazione immobiliare stabilite in altri Stati membri all'obbligo di disporre di capitali propri positivi ai sensi di detta normativa, e
  - assoggettando le società di intermediazione immobiliare e gli agenti immobiliari stabiliti in altri Stati membri al pieno controllo disciplinare da parte dell'Instituto de Construção e do Imobiliário IP (Istituto per l'edilizia ed il settore immobiliare),

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 56 TFUE, e

— assoggettando le società di intermediazione immobiliare all'obbligo di esercitare in via esclusiva l'attività di intermediazione immobiliare, ad eccezione della gestione di beni immobili per conto terzi, e

— assoggettando gli agenti immobiliari all'obbligo di esercitare in via esclusiva l'attività di agente immobiliare,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 49 TFUE e 56 TFUE.

2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 37 del 13.02.2010.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus — Repubblica d'Estonia) — Rakvere Piim AS, Maag Piimatööstus AS/Veterinaar- ja Toiduamet**

(Causa C-523/09) (<sup>1</sup>)

**(Politica agricola comune — Tasse in materia di ispezioni e controlli sanitari sulla produzione di latte)**

(2011/C 269/11)

Lingua processuale: l'estone

**Giudice del rinvio**

Tartu Ringkonnakohus

**Parti**

Ricorrente: Rakvere Piim AS, Maag Piimatööstus AS

Convenuto: Veterinaar- ja Toiduamet